



# Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche

ID 7102 | Rev. 38.0 Gennaio 2026

Nella tabella\* sottostante sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo\*\* con link all'articolo. La colonna 7 riporta la RTV/Quadro normativo (se presente) e la colonna 8 tiene conto dell'obbligo per l'attività di applicazione del Codice DM 3 agosto 2015 (vedi note in calce).

Colonna 1 | n. Attività [D.P.R. 151/2011](#)

Colonna 2 | n. Attività [DM 16/2/1982](#)

Colonna 3 | Descrizione attività

Colonna 4 | Categoria A

Colonna 5 | Categoria B

Colonna 6 | Categoria C

Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo\*

Colonna 8 | Obbligo Codice [DM 3 agosto 2015](#) [da Ed. 5.0]

\* *Attenzione - Quadro aggiornato alla data, riportate per le attività previste l'obbligo dell'applicazione del [DM 3 agosto 2015](#) per le nuove realizzazioni.*

\*\* *Se presente riportata la RTV*



[PDF](#) | [ebook Google Android](#) | [ebook Apple iOS](#)

Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito è stata dedicata una pagina unica con i rimandi alle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.

Permalink: <https://www.certifico.com/id/921>

Il Testo consolidato del [DPR 151/2011](#)

## La Tabella consultabile Rev. 38.0 2026

(!) Codice di Prevenzione Incendi

Obbligo attività attività senza RTV nuova realizzazione dal 20 ottobre 2019.

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del [Decreto 12 Aprile 2019](#) "Modifiche al [Decreto 3 agosto 2015](#), recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del [decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#)" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (**segnalate con "SI" nella Tabella Elenco colonna 8**) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi [decreto 3 agosto 2015](#), salvo Attività Art. 2 -bis (Modalità applicative alternative), riportate con **"SI [2] Modalità alternative"**.

Eventuali norme o indicazione "Quadro normativo" nella **colonna 7**, saranno da prendere in considerazione come supporto all'applicazione del Codice se obbligatorio (**colonna 8**).

Tali indicazioni, infatti, sono state introdotte in precedenza alla pubblicazione del [Decreto 12 Aprile 2019](#) (Vedasi Ed. 4.0 e precedenti del presente documento).

## Changelog:

Rev.	Data	Attività	Oggetto
1.0	Ottobre 2018	---	---
2.0	Novembre 2018	13	- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2)
		43	- Quadro normativo
3.0	Febbraio 2019	4	- D.M 13 ottobre 1994 - D.M. 24 novembre 1984 - Decreto 3 febbraio 2016
		6	- D.M. 24 novembre 1984 - Decreto 16 aprile 2008 - Decreto 17 aprile 2008
		78	- Decreto 17 Luglio 2014
		79	- Decreto 18 Luglio 2014
4.0	Marzo 2019	55	- Decreto 1 luglio 2014
		72	- Quadro normativo
5.0	Aprile 2019	13	- Quadro normativo
		13	- DM 24 maggio 2002
		--	- Aggiunta colonna (8) alla tabella
6.0	Maggio 2019	Tutte	- Aggiornamento generale da VVF
7.0	Luglio 2019	66	- Decreto 2 Luglio 2019
8.0	Novembre 2019	3b/4b	- Depositi GPL
			- Aggiunta sezione Quesiti PI
9.0	Giugno 2020	8	- Quadro normativo oleodotti
		13	- Decreto 6 ottobre 2009 - Decreto 30 aprile 2012 - Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000
		75	- Decreto 15 maggio 2020 (entra in vigore il 19.11.2020)
		78	- Decreto 11 Gennaio 1988 (New)
		79	- Decreto 18 Luglio 2014 (Update)
10.0	Giugno 2020	74	- Decreto 8 novembre 2019 (G) - Decreto 28 aprile 2005 (L) - Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)
		75	- Quesiti e chiarimenti
		66	- Quesiti e chiarimenti
11.0	Luglio 2020	---	- Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)
12.0	Dicembre 2020	1	- Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti   Quadro PI
		75	- Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020
13.0	Gennaio 2021	65	- Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI
14.0	Febbraio 2021	Att. "una tantum" 67	- Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96) - Decreto 26 agosto 1992 - Quadro normativo scuole
15.0	Aprile 2021	68	- Decreto 29 marzo 2021   RTV Strutture sanitarie - Aggiornamento note
16.0	Luglio 2021	13b	- Decreto 30 giugno 2021   RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0	Settembre 2021	72	- D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 - D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995
18.0	Novembre 2021	72 72 67	- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015 - Decreto 14 Ottobre 2021 - Decreto 10 luglio 2020 - Decreto 06 aprile 2020

19.0	Gennaio 2022	80 13	- D.Lgs. 05 ottobre 2006 n. 264 - Quadro Normativa distributori
20.0	Marzo 2022	17 18 19 20 41 58 59 60 61 62	- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Decreto 3 agosto 2015 - Decreto 3 agosto 2015 - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo
21.0	Maggio 2022	72 72 ---	- Quadro normativo - Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 - Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015
22.0	Luglio 2022	80 80 58 --- ---	- Gallerie stradali e ferroviarie - Quadro normativo - D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 - D.M. 18 settembre 2002 - Decreto 16 febbraio 2007 - Decreto 9 marzo 2007
23.0	Settembre 2022	69 67 67	- Circolare 03 luglio 1967 n. 75 - Decreto 25 agosto 2022 - Quadro normativo scuole
24.0	Novembre 2022	3a 3a 3b 4a 4b 4b	- Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020 - Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto) - Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019 - Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019 - Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367
25.0	Dicembre 2022	65	- D.M. 22 novembre 2022
26.0	Gennaio 2023	9 13	- Quadro normativo - Quadro normativo - Circolare 11 gennaio 2001 n. 559
27.0	Marzo 2023	13 -- 66 -- 67 -- 68	- Decreto 30 giugno 2021 - Testo coordinato DM 30 giugno 2021   VVF Marzo 2023 - Decreto 9 aprile 1994   VVF Marzo 2023 - Decreto 14 luglio 2015   VVF Marzo 2023 - Decreto 26 agosto 1992   VVF Marzo 2023 - Quadro normativo scuole - Decreto 18 settembre 2002
28.0	Maggio 2023	78 78	- Decreto 17 luglio 2014 - Decreto 21 ottobre 2015
29.0	Luglio 2023	1	- Decreto 7 luglio 2023 - Att. 1 Quadro normativo
30.0	Settembre 2023	80 80	- Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023 - PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023
31.0	Maggio 2024	65 80	- Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI 05.2024 - Gallerie stradali/ferroviarie: Quadro normativo PI 05.2024
32.0	Maggio 2024	72	- Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi 05.2024

33.0	Febbraio 2025	80	- Decreto 28 ottobre 2005 Dicembre 2024 - Quadro normativo Febbraio 2025
34.0	Marzo 2025	67 67 67 66 66	- Decreto 16 luglio 2014 VVF Marzo 2025 - Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2025 - Quadro normativo scuole - D.M. 9 aprile 1994 VVF Marzo 2025 - D.M. 16 marzo 2012 Piano Adeguamento Strutture ricettive
35.0	Aprile 2025	80	- Decreto 4 marzo 2025
36.0	Luglio 2025	80	- Decreto 20 giugno 2025 - Quadro normativo
37.0	Settembre 2025	67	- Decreto 14 agosto 2025
38.0	Gennaio 2026	65 72	- Quadro normativo - Quadro normativo

## Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di Prevenzione Incendi

Data: 18.01.2026

(1) N	(2) N.*	(3) ATTIVITA'	(4) CATEGORIA A	(5) CATEGORIA B	(6) CATEGORIA C	(7) Regola Tecnica	(8) Obbligo Codice [1] [2] [3] [4]
1	1 9 10 11	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti	Decreto 3 febbraio 2016  Quadro normativo PI  Decreto 7 luglio 2023	No
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi	Decreto 16 aprile 2008  Decreto 17 aprile 2008	No
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:				---	No
3a		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		rivendite, depositi fino a 10 m3	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m3	Decreto 3 febbraio 2016  D.M 13 ottobre 1994	No
3b		b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Depositi di GPL fino a 300 kg	rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg	D.M 13 ottobre 1994  Circolare n. 74 del 20.09.1956  Depositi GPL	No
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:				---	No
4a		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3	D.M. 24 novembre 1984  Decreto 3 febbraio 2016	No

<b>4b</b>		b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3	Depositi di GPL fino a 5 m3	- Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m3  - Depositi di GPL da 5 m3 fino a 13 m3	- Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m3  - Depositi di GPL oltre i 13 m3	D.M. 14 maggio 2004  D.M. 13 ottobre 1994  D.M. 7 luglio 2023  Nota 11 agosto 2021 n. 12367  Quadro normativo Depositi GPL GNL Quadro normativo	No
<b>5</b>	<b>5</b>	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3	Circolare 15 ottobre 1964 n. 99	No
<b>6</b> <b>[7]</b>	<b>6</b>	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5MPa	fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa		D.M. 24 novembre 1984  Decreto 16 aprile 2008  Decreto 17 aprile 2008	No
<b>7</b> <b>[7]</b>	<b>96</b>	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624			Tutti	D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886  Quadro normativo cave miniere	No
<b>8</b> <b>[7]</b>	<b>97</b>	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		tutti		Quadro normativo	No
<b>9</b>	<b>8</b>	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.		fino a 10 addetti alla mansione specifica di	oltre 10 addetti alla mansione specifica di	Quadro normativo	Si



<b>42</b>	<b>53</b>	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>43</b>	<b>54</b> <b>55</b> <b>56</b>	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg	<b>Quadro normativo</b>	<b>Si</b>
<b>44</b>	<b>57</b> <b>58</b>	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>45</b>	<b>59</b>	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>46</b>	<b>60</b>	Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>47</b>	<b>61</b> <b>62</b>	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.		fino a 100.000 kg	oltre 100.000 kg	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>
<b>48</b>	<b>63</b>	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche	<b>Decreto 15 Luglio 2014</b>	<b>No</b>
<b>49</b>	<b>64</b>	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	oltre 350 kW e fino a 700 kW	oltre 700 kW	<b>D.M. 13 Luglio 2011</b>	<b>No</b>
<b>50</b>	<b>65</b>	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed		fino a 25 addetti	oltre 25 addetti	<b>Decreto 3 agosto 2015</b>	<b>Si</b>

						Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S) Quesiti e chiarimenti	
75	92	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m <sup>2</sup> ; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m <sup>2</sup> .	Autorimesse fino a 1.000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 1.000 m <sup>2</sup> e fino a 3.000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m <sup>2</sup> e fino a 1000 m <sup>2</sup>	Autorimesse oltre 3000 m <sup>2</sup> ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m <sup>2</sup> ; depositi di mezzi rotabili	D.M. 1 febbraio 1986 [5] Decreto 22 novembre 2002 [5] Decreto 15 maggio 2020 [5] Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [6]	Si
76	93	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre cinque addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti	Decreto 3 agosto 2015	Si
77	94	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m	fino a 32 m	oltre 32 m e fino a 54 m	oltre 54 m	D.M. 16 maggio 1987 n. 246	No [3] con modalità alternative per:  edifici destinati a civile abitazione.
78	-	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m <sup>2</sup> ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.			tutti	Decreto 11 Gennaio 1988 Decreto 21 Ottobre 2015 Decreto 17 Luglio 2014	No
79	-	Interporti con superficie superiore a 20.000 m <sup>2</sup>			tutti	Decreto 18 Luglio 2014	No
80	-	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m	tutte			Quadro normativo D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 Decreto 28 ottobre 2005 [8] Decreto 4 marzo 2025 [8] Decreto 20 giugno 2025	No

[\*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al [D.M. 16/2/1982](#), come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al [D.P.R. n. 151/2011](#).  
I vecchi codici n. 19 e 20 del [DM 16/2/1982](#) sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".

#### [Decreto 3 agosto 2015 \(Art. 1, 2, 2-bis\)](#)

##### [1] [Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi](#)

1. Sono approvate, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (**Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 1 del [Decreto 12 Aprile 2019](#) entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr**).

##### [2] [Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative](#)

1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate con i numeri: **9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65**, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (**numero aggiunto da [Decreto 22 novembre 2022 - ndr](#)**); **66**, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; **67 a 71, 72**, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del ~~[decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#)~~, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (**periodo soppresso dal [Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr](#)**); **73; 75; 76; 77**, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (**numero e periodo aggiunto dal [Decreto 19 maggio 2022 - ndr](#)**).
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

##### [3] [Art. 2-bis Modalità applicative alternative](#)

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#):
  - 0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (**lettera aggiunta da [Decreto 22 novembre 2022 - ndr](#)**)
  - a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
  - b) 67, ad esclusione degli asili nido (**frase soppressa dal [Decreto 06 aprile 2020 - ndr](#)**)
  - b-bis) 68; (**lettera aggiunta dal [Decreto 29 Marzo 2021 - ndr](#)**)
  - c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
  - d) 71;
  - e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; (**lettera aggiunta dal [Decreto 10 luglio 2020 - ndr](#)**)

- e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal [Decreto 15 Maggio 2020](#) - ndr).
- f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal [Decreto 19 maggio 2022](#) - ndr).

[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del [Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019](#) (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), individuate all'Art. 2.

[5] Il [Decreto del Ministero dell'Interno 15 maggio 2020](#) (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il [Decreto 22 novembre 2002](#) e il [decreto 1° febbraio 1986](#). (attività 75).

[6] [Nota VVF 18.12.2020 n. 17496](#) Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².

[7] In accordo con l'Art. 5 c. 2 del [DPR 1° agosto 2011 n. 151](#), per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del [DM 16 febbraio 1982](#) (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - [Vedi doc](#))

[8] Il [Decreto 4 marzo 2025](#) Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria (GU n.75 del 31.03.2025), in vigore dal 31.03.2025, con l'Art. 7 ha abrogato il [Decreto 28 ottobre 2005](#).

**Modalità alternative (Art. 5 c. 1-bis)****Art. 5 Disposizioni finali****1. Ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui all'articolo 1, restano valide:**

- a) le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al presente decreto;
- b) le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 e quelle degli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

**1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:**

- a) [decreto del 30 novembre 1983](#) recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
- b) [decreto del 31 marzo 2003](#) recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
- c) [decreto del 3 novembre 2004](#) recante «Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
- d) [decreto del 15 marzo 2005](#) recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
- e) [decreto del 15 settembre 2005](#) recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- f) [decreto del 16 febbraio 2007](#), recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
- g) [decreto del 9 marzo 2007](#), recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- h) [decreto del 20 dicembre 2012](#) recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

- i) [decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006](#) recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici».
- l) [decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994](#) recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere»;
- m) [decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003](#) recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
- n) [decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015](#) recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
- o) [decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986](#) recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»;
- p) [decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002](#) recante «Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto»;
- q) [decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992](#) recante «norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica» e successive modificazioni;
- r) [decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010](#) recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
- s) [decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014](#) recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;
- t) [Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564](#), recante le «Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale»;
- u) [decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569](#), recante il «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»;
- v) [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418](#), recante il «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;
- z) [decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002](#) recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private»;
- aa) [decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246](#), recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni;

bb) [decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996](#), recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo».

2. Per le attività di cui all'art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.



## **QUESITI DI PREVENZIONE INCENDI**

ID 4724 | Update 08.09.2022 / **Ultimo VVF (Ing. Malizia) - V. 10.2 (08.2022)**

[Vedi](#)



**Fonte:**

[Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II](#)  
[Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

**Collegati:**

[Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi \(RTO\)](#)  
[Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015](#)  
[Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II](#)  
[Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#)

**Matrice revisioni**

Rev	Data	Attività	Oggetto
1.0	Ottobre 2018	---	---
2.0	Novembre 2018	13	- Aggiornata Attività - <a href="#">Decreto 23 ottobre 2018 (H2)</a>
30	Febbraio 2019	43	- <a href="#">Quadro normativo</a>
		4	- <a href="#">D.M. 24 novembre 1984</a>
			- <a href="#">D.M 13 ottobre 1994</a>
			- <a href="#">Decreto 3 febbraio 2016</a>
		6	- <a href="#">D.M. 24 novembre 1984</a>
			- <a href="#">Decreto 16 aprile 2008</a>
			- <a href="#">Decreto 17 aprile 2008</a>
4.0	Marzo 2019	78	- <a href="#">Decreto 17 Luglio 2014</a>
		79	- <a href="#">Decreto 18 Luglio 2014</a>
		55	- <a href="#">Decreto 1 luglio 2014</a>
5.0	Aprile 2019	72	- <a href="#">Quadro normativo</a>
		13	- <a href="#">Quesiti</a>
			- <a href="#">DM 24 maggio 2002</a>
6.0	Maggio 2019	Tutte	- Aggiunta colonna 8
7.0	Luglio 2019	66	- <a href="#">Aggiornamento generale da VVF</a>
8.0	Novembre 2019	3b/4b	- <a href="#">Decreto 2 Luglio 2019</a>
			- <a href="#">Depositi GPL</a>
9.0	Giugno 2020		- <a href="#">Quesiti di Prevenzione Incendi</a>
		8	- <a href="#">Quadro normativo</a>
		13	- <a href="#">Decreto 6 ottobre 2009</a> - <a href="#">Decreto 30 aprile 2012</a> - <a href="#">Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000</a>
		75	- <a href="#">Decreto 15 maggio 2020</a> (entra in vigore il 19.11.2020)
		78	- <a href="#">Decreto 11 Gennaio 1988</a> (New)

		79	- <u>Decreto 18 Luglio 2014 (Update)</u>
10.0	Giugno 2020	74	- <u>Decreto 8 novembre 2019 (G)</u> - <u>Decreto 28 aprile 2005 (L)</u> - <u>Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S)</u>
		15	- <u>Quesiti e chiarimenti</u>
		66	- <u>Quesiti e chiarimenti</u>
11.0	Luglio 2020	---	- <u>Precisazioni su Modalità alternative colonna (8)</u>
12.0	Dicembre 2020	75	- <u>Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020</u>
		1	- <u>Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti   Quadro PI</u>
13.0	Gennaio 2021	65	- <u>Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI</u>
14.0	Febbraio 2021	Attività "una tantum" 67	- <u>Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96)</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992</u> - <u>Quadro normativo scuole</u>
15.0	Aprile 2021	68	- <u>Decreto 29 marzo 2021</u>   RTV Strutture sanitarie - Aggiornamento note
16.0	Luglio 2021	13b	- <u>Decreto 30 giugno 2021</u>   RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL
17.0	Settembre 2021	72	- <u>D.M. n. 569 del 20 maggio 1992</u> - <u>D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995</u>
18.0	Novembre 2021		- Aggiornamenti Art. 2-bis <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
		72	- <u>Decreto 14 Ottobre 2021</u>
		72	- <u>Decreto 10 luglio 2020</u>
		67	- <u>Decreto 06 aprile 2020</u>
19.0	Gennaio 2022	80	- <u>D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264</u>
		13	- <u>Quadro Normativa distributori</u>
20.0	Marzo 2022	17	- Aggiornamento <u>RD 6 maggio 1940 n. 635</u>
		18	- Aggiornamento <u>RD 6 maggio 1940 n. 635</u>
		19	- <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
		20	- <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
		41	- <u>Quadro normativo</u>
		58	- <u>Quadro normativo</u>
		59	- <u>Quadro normativo</u>
		60	- <u>Quadro normativo</u>
		61	- <u>Quadro normativo</u>
		62	- <u>Quadro normativo</u>
21.0	Maggio 2022	72	- <u>Quadro normativo</u>
		72	- <u>Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564</u> - Aggiornamenti Art. 2-bis <u>Decreto 3 agosto 2015</u>
22.0	Luglio 2022	80	- <u>Gallerie stradali e ferroviarie - Quadro normativo</u>
		80	- <u>D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264</u>
		58	- <u>D.M. 18 settembre 2002</u>
		---	- <u>Decreto 16 febbraio 2007</u>
		---	- <u>Decreto 9 marzo 2007</u>

23.0	Settembre 2022	69 67 67	- <u>Circolare 03 luglio 1967 n. 75</u> - <u>Decreto 25 agosto 2022</u> - <u>Quadro normativo scuole</u>
24.0	Novembre 2022	3a 3a 3b 4a 4b 4b	- <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019</u> - <u>Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 VVF 2020</u> - <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF (tolto)</u> - <u>Decreto 3 febbraio 2016 VVF 2019</u> - <u>Decreto 14 maggio 2004 VVF 2019</u> - <u>Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367</u>
25.0	Dicembre 2022	65	- <u>D.M. 22 novembre 2022</u>
26.0	Gennaio 2023	9 13 17	- <u>Quadro normativo</u> - <u>Quadro normativo</u> - <u>Circolare 11 gennaio 2001 n. 559</u>
27.0	Marzo 2023	13 -- 66 -- 67 -- 68	- <u>Decreto 30 giugno 2021</u> - <u>Testo coordinato DM 30 giugno 2021   VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 9 aprile 1994   VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 14 luglio 2015   VVF Marzo 2023</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992   VVF Marzo 2023</u> - <u>Quadro normativo scuole</u> - <u>Decreto 18 settembre 2002</u>
28.0	Maggio 2023	78 78	- <u>Decreto 17 luglio 2014</u> - <u>Decreto 21 ottobre 2015</u>
29.0	Luglio 2023	1 1	- <u>Decreto 7 luglio 2023</u> - <u>Att. 1 Quadro normativo</u>
30.0	Settembre 2023	80 80	- <u>Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023</u> - <u>PI Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo 08.2023</u>
31.0	Maggio 2024	65 80	- <u>Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI 05.2024</u> - <u>Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo PI 05.2024</u>
32.0	Maggio 2024	72	- <u>Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi 05.2024</u>
33.0	Febbraio 2025	80 80	- <u>Decreto 28 ottobre 2005 Dicembre 2024</u> - <u>Quadro normativo Febbraio 2025</u>
34.0	Marzo 2025	67 67 67 66 66	- <u>Decreto 16 luglio 2014 VVF Marzo 2025</u> - <u>Decreto 26 agosto 1992 VVF Marzo 2025</u> - <u>Quadro normativo scuole</u> - <u>D.M. 9 aprile 1994 VVF Marzo 2025</u> - <u>D.M. 16 marzo 2012 Piano Adeguamento Strutture ricettive</u>
35.0	Aprile 2025	80	- <u>Decreto 4 marzo 2025</u>
36.0	Luglio 2025	80	- <u>Decreto 20 giugno 2025</u> - <u>Decreto 4 marzo 2025</u> - <u>Quadro normativo</u>
37.0	Settembre 2025	67	- <u>Decreto 14 agosto 2025</u>
38.0	Gennaio 2026	65 72 72 72	- <u>Quadro normativo</u> - <u>Quadro normativo</u> - <u>DM n. 569 del 20 maggio 1992</u> - <u>DPR n. 418 del 30 giugno 1995</u>

## Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 38.0 2025

©Copia autorizzata Abbonati

ID 7102 | 18.01.2026

Permalink: <https://www.certifico.com/id/7102>  
[Policy](#)

